

Art. 31.

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;



b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Barbados, il 24 agosto 2015, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Barbados

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2194):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), in data 13 gennaio 2016.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 gennaio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 febbraio 2016; l'11 gennaio 2017.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4226):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 gennaio 2017, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e VI (finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 febbraio 2017; il 16 marzo 2017.

Esaminato in aula il 3 aprile 2017 e approvato definitivamente il 2 maggio 2017.

17G00098

LEGGE 16 maggio 2017, n. 85.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Competenze del Corpo della guardia di finanza

1. La definizione di «amministrazione doganale» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 11 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

